

Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

**Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.**

## **CAPO II**

### *ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO*

#### **Art. 45**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

#### **Art. 46**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

#### **Art. 47**

*(Sostituzione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2002)*

1. L'articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

#### **<<Art. 45**

*(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)*

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

**2.** Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

**3.** I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

**4.** L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

#### **Art. 48**

*(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002)*

**1.** L'articolo 46 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

#### **<<Art. 46**

*(Regolamento regionale)*

**1.** Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

**Art. 49**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

**Art. 50**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

**Art. 51**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

**Art. 52**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

**Art. 53**

*(Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002)*

1.

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017